

in cui le parole sono pronunziate: ma la Commissione ha ritenuto che fosse questa una sfrenata interpretazione, inaccettabile, come ha ritenuto che, anche nei limiti più ragionevoli da essa proposti, si dovessero eccettuare i casi di proposito malizioso o di abuso evidente. Ma nel caso attuale è indubbia l'immunità, perchè il fatto avvenne in seduta aperta, nell'aula, durante la discussione, e quando il discorso avveniva fra gli onorevoli Bertesi e Ghigi ed altri colleghi e si allacciava direttamente con la discussione che andava svolgendosi e con la loro partecipazione, almeno indiretta.

Pare poi alla Commissione che sia indifferente che la manifestazione dell'apprezzamento sopra quanto si discuteva sia avvenuta con la forma vivace, e anche più o meno irregolare, che il concitamento di un discorso con interesse personale può portare seco. Ritiene la Commissione che, se si porta una limitazione a questa libertà di espressione del proprio apprezzamento, si crea, sotto l'aspetto della forma della manifestazione, il pericolo di aprire l'adito ad inceppamenti pericolosi per la libertà della parola.

Si comprendono e si prevedono gli inconvenienti denunziati dai precedenti oratori: ma, a parte i rimedi già indicati, e i maggiori inconvenienti di una soluzione contraria, già ricordati nella relazione, sia lecito soggiungere non essere permesso a nessuno di noi il dubitare preventivamente dei sentimenti di moderazione e di onestà parlamentare, che informano la parola e il contegno dei colleghi.

Ho già ricordato nella relazione che, se si ha da argomentare da qualche precedente, l'opinione della Camera dovrebbe ritenersi più tollerante di quello che lo sia quella della Commissione.

Anni sono ha avuto luogo una discussione solenne per un caso analogo, ma molto più difficile a risolversi, perchè fuori dell'aula, e fuori della discussione fra due deputati eransi verificati gravi atti di violenza; solo perchè la cosa era avvenuta fra deputati nei locali di Montecitorio, si è impugnata la possibilità di procedere. E se la Camera, dopo una lunga e classica discussione, non ha preso una risoluzione di massima, perchè la questione non si presentava con la posizione direi semplice ed elementare in cui si presenta ora, ha però, pel giudizio dei più autorevoli suoi membri, affermato la necessità d'una grande larghezza d'immunità, e trovò il modo, con una di quelle forme di transazione che ben conosciamo, di impedire la procedura giudiziaria, pur evitando i pericoli d'una proclamazione concreta di principio, perchè i termini del fatto in quel caso erano

incomodi; ma ciò non si verifica nel caso attuale, che presenta spiccata la figura dell'atto strettamente parlamentare. La Commissione quindi ritiene che la questione sia bensì grave, e possa per un momento impensierire per lo spauracchio del privilegio; ma che, se si ha la pazienza di sottoporla a serenità di studio, e la virtù di provvedere all'infuori delle impressioni, ma col solo proposito di adempiere al dovere della difesa della prerogativa parlamentare, la risoluzione non possa essere dubbia. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majno.

MAJNO. Ho ascoltato con molta attenzione e con la deferenza che l'oratore meritava le parole pronunciate testè dall'onorevole Palberti. Sono d'accordo perfettamente con lui che non è in potere suo, nè della Commissione, nè della Camera, di abrogare l'articolo 51 dello Statuto. Ma io credo che lo Statuto, pur rispettandolo come è scritto, debba essere ragionevolmente interpretato. Io porto opinione che ormai nelle consuetudini parlamentari sia invalso un sistema eccessivo nel modo di intendere le prerogative statutarie a favore dei deputati. Si eccede quando noi non ci limitiamo a sindacare se il processo mascheri una persecuzione politica, ma anticipiamo giudizi di diritto e di fatto sulla sussistenza dell'imputazione per cui vien chiesta l'autorizzazione a procedere.

Noi, invece di limitarci a concedere o a negare questa autorizzazione secondo che non vi sia o vi sia il sospetto della persecuzione politica, pronunciamo addirittura una sentenza, cosicchè se neghiamo l'autorizzazione mettiamo l'autorità giudiziaria in una singolare posizione. Cessata la carica di deputato e la prerogativa parlamentare, il pubblico ministero che voglia riprendere il corso della azione penale e l'autorità giudiziaria che ne dovrebbe giudicare si trovano di fronte a una specie di cosa giudicata parlamentare.

Interpretando l'articolo 45 come frequentissimamente è stato interpretato, la Camera eccede.

E oggi le conclusioni della Commissione eccedono anche nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 51 dello Statuto. Io parlo qui obiettivamente e non mi preoccupo se il caso che ci sta davanti si chiami Ghigi o porti un altro nome. Mi preoccupo solo che all'articolo 51 dello Statuto si dia una interpretazione ragionevole. Esso dichiara che i senatori e i deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nella Camera. Io interpreto questa frase: « delle opinioni da loro emesse » in senso politico e sociale o in relazione a fatti o persone che vengano